CAMERA DEI DEPUTATI N. 6482

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENIA

Modifiche all'articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo di una professione

Presentata il 20 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esercizio abusivo di una professione è previsto come reato dall'articolo 348 del codice penale che sanziona il fatto con una pena davvero modesta: la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire 200 mila a un milione. Appare evidente l'incapacità di tale norma di avere una qualsiasi efficacia a livello di prevenzione generale, nel senso cioè di indurre i consociati ad astenersi dalla condotta vietata, non fosse altro che per evitare le conseguenti sanzioni.

L'unico, minimo, reale deterrente è l'iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, elemento che, probabilmente, importa poco a chi giunge ad esercitare una professione senza la richiesta abilitazione dello Stato.

Non sono previste, tra l'altro, pene accessorie, nonostante alcune (e, segnatamente, la pubblicazione della sentenza di condanna) sarebbero di buona efficacia ed opportune sotto ogni profilo.

È chiaro che nell'ambito del disposto in esame possono però rientrare condotte di ben differente gravità: si pensi al provetto sciatore che occasionalmente dia qualche lezione di sci, rispetto, per converso, al medico che, magari nemmeno laureato, eserciti malamente tale professione, mettendo in pericolo l'altrui vita.

In tale senso appare prospettabile una riforma dell'articolo 348 del codice penale, introducendo nuove disposizioni che « ritaglino » e puniscano più severamente quei fatti che appaiono in effetti più gravi, da una parte aumentando in maniera consistente la sanzione pecuniaria, e dall'altra prevedendo una speciale aggravante nel caso che dall'esercizio abusivo della professione derivino lesioni personali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 348 del codice penale, le parole: « da lire duecentomila a un milione » sono sostituite dalle seguenti: « da lire venti milioni a lire cento milioni ».

2. All'articolo 348 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Se dal fatto derivano lesioni ad una o più persone, per il solo esercizio abusivo si applica la reclusione da uno a quattro anni.

Il consenso eventualmente prestato dal soggetto passivo è nullo e integra ai danni del reo la circostanza aggravante del consenso ingannevolmente carpito.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo ».